

MC

Spett.le Comune di Corniglio
protocollo@postacert.comune.corniglio.pr.it

E p.c. Provincia di Parma
Ufficio attività estrattive
Ufficio Urbanistica e VAS
protocollo@postacert.provincia.parma.it

Ireti S.p.a

E
COMUNE DI CORNIGLIO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0007510/2022 del 29/11/2022
Firmatario: MARIALUISA CAMPANI

Oggetto: Dlgs 152/06 smi - L.R. 4/2018- Procedimento di autorizzazione unica di VIA ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/06 e della L.R. Emilia Romagna n° 4/2018 di valutazione impatto ambientale relativo al piano di coltivazione nell'area di Proprietà di Costa Giuseppe Calcestruzzi S.r.l. in località Rividulano di Corniglio (Pr) tra il km 8+900 E km 9+500 della S.P. N° 84

Parere ai sensi del D.lgs 152/2006

Facendo seguito alla richiesta di coinvolgimento dell'Agenzia nel procedimento in oggetto, di cui alla nota prot. PG.AT/2022/0010782 del 26/10/2022, alle sedute di Conferenza dei Servizi interlocutoria ed alla Convocazione della seduta finale decisoria, acquisita al prot. - PG.AT/2022/0011848 del 24/11/2022, alle quali Atersir non è stata invitata, esaminata la documentazione a disposizione, nonché i verbali delle precedenti sedute, si chiarisce quanto segue:

- la Variante al Piano Infraregionale delle attività estrattive (PIAE) della Provincia di Parma è stata approvata con Atto n. 13/2017 del 07/04/2017 e contiene l'”*individuazione di un nuovo ambito estrattivo montano (in località Rividulano del Comune di Corniglio), finalizzato alla stabilizzazione di un versante instabile soprastante alla viabilità provinciale, e a rendere disponibili quantitativi di inerti non pregiati da destinare ad interventi di ripristino dei danni arrecati in Val Parma e Val Cedra a seguito dei diversi eventi calamitosi che si*

sono verificati negli ultimi anni, in ragione anche di una situazione logistica maggiormente operativa rispetto alle altre disponibilità già pianificate dal PIAE stesso;

- durante l'iter di approvazione del documento sopra richiamato non risulta che Atersir né il Gestore Ireti S.p.a. siano stati interpellati per l'espressione del proprio parere di competenza;

- il PRG in vigore del Comune di Corniglio non contempla la presenza delle sorgenti, censite, al contrario, sul SIT regionale e sul Catasto del Gestore;

- lo scorso mese di febbraio/marzo, il Proponente, resosi conto della presenza delle sorgenti, la cui posizione interferisce in maniera significativa con l'area oggetto di escavazione, ha preso contatti col Gestore Ireti S.p.A. per ottenere i dati relativi alle portate delle stesse;

- nonostante ciò, dopo le integrazioni prodotte al progetto nel mese di agosto 2022, Atersir ed il Gestore sono stati coinvolti nel procedimento di VIA solo dopo espressa sollecitazione della scrivente Agenzia, tramite la nota sopra richiamata.

Tutto ciò premesso, considerato che:

- il comma 4 dell'art. 94 del D.lgs 152/2006 stabilisce che *"la zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:*

...omissis...

f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda";

- il comma 6 dell'art. 94 del D.lgs 152/2006 chiarisce che *"in assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione";*

- la scarsità di dati storici a disposizione e la difficoltà di definire con precisione un'area di rispetto differente da quella definita con metodo geometrico di 200 m di raggio, per la sorgente denominata Carzago, così come peraltro indicato anche all'interno della Relazione geologica e idrologica - integrazioni a seguito della Conferenza di Servizi sulle sorgenti, nella quale si specifica a pag. 35 che *"I dati della sorgente di Carzago - (4 rilevamenti) - sono relativi esclusivamente all'anno 2022 e quindi sono molto limitati nel tempo, in tal senso la classificazione che allo stato attuale delle conoscenze la colloca nel sesto gruppo (portata media di 36.15 l/m) deve essere considerata con cautela"*;

- condividendo quanto espresso da Arpae, nella seduta del 27/10/2022, che sottolinea che *"la definizione della nuova area di rispetto di una sorgente ai sensi del Dlgs 152/2006 prevede uno studio idrogeologico basato su un monitoraggio che copre almeno l'intero anno idrologico, nel caso della sorgente di Carzago sono stati presi 4 dati di portata che vanno da febbraio a luglio, si ritiene, pertanto, che i dati non siano sufficienti per la ridefinizione dell'area"*;

- tenuto conto inoltre delle perplessità contenute nella stessa Relazione di progetto sopra richiamata, nella quale a pag. 46 si afferma che *"la definizione di un bacino idrogeologico della sorgente, non è, allo stato attuale delle conoscenze, definibile con precisione"*, inoltre, a pag. 40 nelle Conclusioni idrologiche si afferma che *"sulla base di quanto riportato nei paragrafi precedenti è possibile evidenziare come entrambi i metodi utilizzati hanno fornito valori di W0 simili (nello stesso ordine di grandezza) a quanto calcolato nel bilancio idrologico. Tale corrispondenza, pur nelle carenze dei dati e nelle incertezze dei metodi, è significativa per evidenziare come molto probabilmente il bacino idrografico che sottende la sorgente di Carzago identificato nelle tavole allegate è molto vicino al bacino reale di alimentazione della sorgente"*;

- considerato il fatto che l'abitato della frazione di Carzago è servito attualmente dalla sola sorgente di Carzago e non risulta connesso ad altri sistemi di approvvigionamento idropotabile;

- tenuto conto che, ad oggi, **l'unico dato ufficiale validato dal quale non è possibile prescindere è la fascia di rispetto dei 200 m dalla sorgente di Carzago, calcolata col**

metodo geometrico nella quale non è possibile escludere a priori la connessione di eventuali attività estrattive con la falda;

- atteso che, dall'esame della documentazione tecnica emerge che gran parte dei volumi di scavo ricadrebbero all'interno della fascia di rispetto dei 200 m dalla sorgente di Carzago e che la viabilità di cantiere, in parte, verrebbe realizzata in adiacenza alla stessa;

- considerato il tardivo coinvolgimento di Atersir ed Ireti S.p.a., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato, all'interno del procedimento, fattore che non ha consentito di dare avvio tempestivo ad ulteriori, necessari ed imprescindibili approfondimenti;

- rilevato che la sorgente Carzago è l'unica fonte di alimentazione dell'acquedotto che serve l'abitato di Carzago;

- vista la la proposta di Piano di Monitoraggio, elaborato dal proponente e trasmesso con nota prot. PG.AT/2022/0011811 del 23/11/2022, ricevuta solo 6 giorni prima della Conferenza decisoria e valutatolo carente dei contenuti minimi necessari per garantire il corretto svolgimento del Servizio a tutela del Pubblico servizio, (risultando lo stesso mancante a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo. della definizione della tipologia di monitoraggio prima, durante e dopo i lavori di escavazione, e della previsione del monitoraggio in continuo di parametri quali la torbidità e la portata delle sorgenti interessate dal progetto, essenziali per poter garantire la corretta funzionalità del servizio idrico integrato);

- richiamato il parere del Gestore Ireti, acquisito agli atti al prot. PG.AT/2022/0011949 del 28/11/2022

- ritenendo d'altro canto fondamentale consentire la messa in sicurezza della S.P. n.84 di Carrobbio, importante arteria di collegamento tra i comuni di Corniglio e Tizzano, in alta Val Parma, presente subito a valle, soggetta a condizioni di potenziale rischio di caduta massi dal versante di monte, ed essendo a tal scopo stata dichiarata la pubblica utilità del procedimento in via di approvazione;

- considerato che i lavori da avviare per la messa in sicurezza del versante prospiciente la SP 84 non interferiscono con la fascia di rispetto della sorgente di Carzago e non si ritiene vi siano dunque motivi ostativi all'esecuzione degli stessi;

si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento nel suo complesso, precisando che nulla osta all'esecuzione delle attività, siano esse di escavazione e/o di approntamento delle opere provvisorie, delle piazzole e della viabilità di cantiere, da svolgersi rigorosamente all'esterno della fascia di rispetto individuata col criterio geometrico e pari a 200 m dalla sorgente di Carzago, salvo il **divieto assoluto** di eseguire opere e/o approntamenti all'interno della medesima fascia di rispetto.

Il parere positivo espresso è condizionato inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni, da ritenersi assolutamente e tassativamente vincolanti:

1. all'interno della fascia di rispetto di 200 m dalla sorgente di Carzago **è vietato qualunque tipo di lavorazione**, sia legato alla realizzazione della viabilità o all'escavazione vera e propria, in assenza di una perimetrazione dell'area di rispetto della sorgente stessa, alternativa a quella dei 200 m prevista ai sensi dell'art.94 del D.Lgs 152/2006.

La proposta di nuova perimetrazione, corredata da apposita serie storica di dati (almeno 2 anni) e da un congruo apparato modellistico, dovrà essere presentata ad ATERSIR a cui spetterà il compito di approvarla, validarla ed adottarla. Si specifica sin da ora che, in seguito ad una validata perimetrazione, derivante da modellazioni effettuate su una base congrua di dati, rimarrà il divieto assoluto di eseguire lavorazioni di alcun tipo all'interno della fascia di rispetto così delimitata;

2. preliminarmente all'avvio di qualunque lavorazione, sarà necessario individuare una **sorgente alternativa di approvvigionamento**, sulla quale sarà cura del Gestore, a spese del Proponente, effettuare le operazioni di monitoraggio iniziale individuate, specificate e quantificate dal gestore, anche a seguito delle prime verifiche sul posto e che consisteranno nella valutazione dell'idoneità della stessa, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

3. prima dell'inizio di qualunque lavoro, qualora la nuova sorgente sia ritenuta idonea, la stessa dovrà essere **collegata alla rete esistente**, con modalità tali da garantirne l'esercizio anche in condizioni meteorologiche avverse, a spese del Proponente. Tutti i costi relativi alla realizzazione dell'intervento saranno a carico dell'esercente l'attività estrattiva mentre quelli di gestione del sistema di collegamento alternativo saranno gli unici costi computati nell'ambito della tariffa del servizio idrico integrato. La sorgente dovrà essere **monitorata in continuo**, così come la sorgente di Carzago, mediante strumentazione che dovrà essere posizionata al serbatoio dove affiora la sorgente a servizio dell'acquedotto di Carzago, con particolare riguardo ai parametri di portata e torbidità, con apposita strumentazione a cui dovrà essere garantita l'alimentazione. Le caratteristiche della strumentazione, il posizionamento e qualunque ulteriore informazione necessaria alla fornitura e posa sarà fornita dal Gestore.

Sarà inoltre necessaria l'installazione di opportuna valvola automatica per l'esclusione del servizio in caso di torbidità elevata. Tale monitoraggio dovrà essere effettuato almeno 3 mesi prima dell'inizio della coltivazione della cava e continuare per tutta la durata dei lavori e dopo la fine degli stessi, per almeno ulteriori 6 mesi;

4. prima dell'inizio dei lavori dovranno essere installati ed attivati anche gli opportuni sistemi di **monitoraggio in continuo delle sorgenti di Rividulano**, con analoghe modalità rispetto a quanto sopra descritto per Carzago e per la sorgente alternativa individuata;
5. sarà a cura e spese del Proponente **l'individuazione delle proprietà interferenti**, la **gestione del procedimento di acquisizione degli accordi per le servitù**, **l'ottenimento** delle stesse, nonché la **corresponsione delle relative indennità**. Sarà inoltre compito del Proponente richiedere agli enti preposti i necessari titoli abilitativi alla realizzazione delle opere, ivi comprese le eventuali **varianti urbanistiche** che si rendessero necessarie;
6. è fatto **divieto di scaricare le acque di cava o piazzale** verso le sorgenti e comunque verso le Zone di Tutela e Rispetto mentre è fatto obbligo prevedere dei

- sistemi di veicolazione ed allontanamento delle acque provenienti dal sito di cava e dalla viabilità di cantiere, all'esterno delle aree di tutela e rispetto delle sorgenti;
7. la **fidejussione** funzionale all'esercizio dell'attività estrattiva dovrà comprendere la copertura completa anche dei costi del monitoraggio e della predisposizione di tutte le attività per il collegamento della sorgente alternativa;
 8. **nessun costo riconducibile all'esercizio delle attività di cava potrà essere riconosciuto all'interno della tariffa del Servizio Idrico Integrato;**
 9. spetterà al Proponente la **copertura di tutti i costi necessari** per l'individuazione, la captazione, la derivazione della sorgente alternativa, compresi i costi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, corresponsione di indennità che eventualmente fossero da corrispondere ai proprietari delle aree su cui verranno posizionati gli impianti e/o le condotte, tutti i costi delle operazioni di monitoraggio, compresa la fornitura e posa di tutta la strumentazione necessaria, l'esecuzione di eventuali analisi di controllo, la produzione di documentazione tecnica che venisse richiesta per l'ottenimento delle autorizzazioni degli enti preposti, relativamente all'utilizzo ad uso idropotabile della sorgente alternativa, e quant'altro non espressamente qui indicato che dovesse rendersi necessario prima, durante o dopo i lavori, derivante dall'esercizio delle attività di cava;
 10. saranno a carico della ditta proponente anche i costi relativi al ripristino di eventuali danni alle dotazioni del SII, causati dai lavori oggetto del procedimento, realizzati in difformità, anche parziale, alle prescrizioni di cui al presente parere vincolante.

Distinti saluti

Il Dirigente dell'Area
Servizio Idrico Integrato
Ing. Marialuisa Campani

Firmata digitalmente secondo le normative vigenti